



ORDINANZA SINDACALE

N. 57 DEL 28/07/2026

OGGETTO: Palio 16 agosto 2026. Divieto di introduzione e detenzione di bevande alcoliche, contenitori di vetro, metallo, plastica con tappo e bibite congelate.

Richiamata la precedente ordinanza n. 54 del 28/07/2026 denominata “Palio del 16 agosto 2026”, avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di attività commerciali e esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”*, che sancisce, fra l’altro, il divieto alle attività (commercianti in sede fissa ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) che insistono nella Piazza, nelle vie e vicoli afferenti alla stessa, comprese quelle poste all’interno dello spazio delimitato dai cancelli esterni di chiusura della Piazza, di cedere e/o di vendere, anche per asporto, bibite e/o bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o in contenitori metallici, per le prove regolamentate, la tratta, per le prove e per la corsa del Palio, prevedendo inoltre la vendita di bevande analcoliche esclusivamente in contenitori di cartone o materiale plastico privi di tappo e privi di sostanze congelate;

Richiamata altresì l’ordinanza n. 56 del 28/07/2026 denominata “Palio del 16 agosto 2026”, avente ad oggetto *“Disposizioni per i commercianti su area pubblica posti nel Campo”*, che dispone la vendita nel Campo per i commercianti su area pubblica di bevande analcoliche esclusivamente in contenitori di cartone o materiale plastico privi di tappo e privi di sostanze congelate e prevede il divieto assoluto di introdurre o vendere nel Campo bibite in bottiglie di vetro o in contenitori metallici, al fine di prevenire possibili incidenti;

Ritenuto, in occasione delle prove regolamentate, della tratta, delle prove e della corsa del Palio, al fine di porre in essere ogni azione utile a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica e di tutela dell’incolumità pubblica, di estendere a chiunque il divieto di introdurre o detenere dentro la Piazza del Campo, nelle vie di accesso alla stessa e nei vicoli afferenti, nonché all’interno dello spazio delimitato dai cancelli di chiusura esterni alla Piazza, bottiglie o contenitori di vetro o metallo e bibite congelate e munite di tappo;

Richiamato, inoltre, il Regolamento Comunale per il contrasto del fenomeno dell’abuso di sostanze alcoliche nel Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 14/03/2017, finalizzato a disincentivare l’abuso di bevande alcoliche e al fine di assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nell’ambito del Centro Storico Patrimonio mondiale UNESCO, tutelando così la salute pubblica, la civile convivenza, l’ambiente cittadino e la sicurezza;

Ritenuto quindi, in occasione delle prove regolamentate, della tratta, delle prove e della corsa del Palio del 16 agosto 2026, di vietare a chiunque l’introduzione o la detenzione dentro la Piazza del Campo, nelle vie di accesso alla stessa e nei vicoli afferenti, nonché all’interno dello spazio delimitato dai cancelli di chiusura esterni alla Piazza, di bevande alcoliche di ogni gradazione;

Dato atto che è stato preventivamente informato il Prefetto;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.54 D. Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento per il Palio;

Vista la LRT 62/18 ss.mm.ii.;

Ai fini della tutela dell'incolumità individuale e collettiva;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, nei giorni delle prove regolamentate, della tratta, delle prove mattutine e di quelli serali, per queste ultime a partire dalle ore 18.00 e fino alla conclusione delle stesse, nonché nel giorno della corsa del Palio, a partire delle ore 14,30 fino al termine, la vigenza:

- del divieto per chiunque di introdurre o detenere in Piazza del Campo, nelle vie e nei vicoli di accesso alla stessa delimitati dai cancelli di chiusura esterni alla piazza, bevande alcoliche di ogni gradazione;
- del divieto per chiunque di introdurre o detenere in Piazza del Campo, nelle vie e nei vicoli di accesso alla stessa delimitati dai cancelli di chiusura esterni alla piazza, bottiglie o contenitori di vetro o metallo, di plastica con tappo e di bibite congelate;

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e ne sia data la più ampia diffusione tramite comunicati stampa, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/90 e s.m.i., anche in considerazione del numero indeterminato di destinatari che rende impossibile la comunicazione personale del presente provvedimento;
- che la stessa sia trasmessa in copia, tramite pec, alla Prefettura di Siena, alla Questura di Siena, al Comando Carabinieri di Siena, al Comando della Guardia di Finanza di Siena, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena, alla Polizia Locale di Siena, alla Direzione Opere Pubbliche ed Opere PNRR – Manutenzioni, alla Direzione Commercio e alla AUSL Toscana Sud Est;

INFORMA

- che l'inottemperanza della presente ordinanza comporta la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni;

- che qualora la Carriera del 16 agosto 2026 fosse rinviata, indipendentemente dalle cause, tutte le norme stabilite in materia resteranno in vigore fino alla conclusione della manifestazione.

Il Sindaco
Nicoletta Fabio